

*Gilles Routhier*

## RIFORMA DELLA CURIA ROMANA

SOMMARIO: I. ALCUNE PROPOSTE DI RIFORMA AVANZATE DAI PADRI CONCILIARI – II. ALCUNI ATTI DI RIFORMA – III. ALCUNE PROPOSTE DI RIFORMA – IV. CONCLUSIONE

Non possiamo certo accusare gli ultimi papi di non aver cercato di riformare la curia. Anzi, al contrario, la maggior parte ci ha provato, in particolare Paolo VI, e hanno anche preso delle iniziative, spesso innovative, in tale direzione; tuttavia tutte queste riforme hanno avuto alla fine un risultato limitato. Così, dopo tutti questi molteplici tentativi, la curia romana, come ama ripetermi un mio amico, è nella situazione dell'emorroïssa di cui ci racconta l'Evangelo.

Prima di passare ad altro, voglio brevemente (I) ricordare alcune proposte di riforma prese in considerazione dai Padri conciliari; (II) far emergere alcune iniziative importanti prese dai pontefici precedenti; (III) per poi avanzare, a partire da tali basi, qualche proposta.

### I. ALCUNE PROPOSTE DI RIFORMA AVANZATE DAI PADRI CONCILIARI

Durante la preparazione del Concilio, non è tanto la composizione o il funzionamento della curia che è oggetto di riflessione, quanto piuttosto la questione del rapporto tra i vescovi e la curia romana. Vorrei insistere su questo primo elemento, perché è importante ricordare che le risposte sono sempre in funzione delle domande che vengono poste e che perciò è estremamente importante porre le domande giuste. Questa questione fu sottoposta alla Commissione sui vescovi e il governo delle diocesi che produsse sette *schemata* destinati a una eventuale riforma del *Codice*. Il terzo schema riguardava precisamente le relazioni dei vescovi con la curia romana<sup>1</sup>. In questa fase la Commissione proponeva soltanto di estendere diritti, facoltà e privilegi dei vescovi modificando qualche canone del

<sup>1</sup> Per il dibattito su questo punto cf *Acta et documenta* II/2, 2, 541-576.

Codice di diritto canonico. La questione *De rationibus inter Episcopos et SS. Curiae Romanae*, che era trattata solo da un punto di vista pratico e giuridico, è stata affrontata durante la quarta sessione dalla Commissione centrale preparatoria (19-27 febbraio 1962)<sup>2</sup>. Già in questa fase il dibattito appassionato mise in evidenza la delicatezza del soggetto e l'antagonismo delle posizioni presenti che si dividevano tra cardinali di curia e vescovi residenziali. A seconda del punto di partenza di ciascuno, la questione era vista secondo prospettive diverse. La limitatissima apertura delle proposte contenute nello schema fu oggetto di una critica severa, così come la debolezza teorica dello schema che poggiava sul principio del papa quale causa prossima della giurisdizione episcopale, il che portava a legittimare il potere della Santa Sede e a restringere o ad allargare le competenze dei vescovi. Questa posizione fu duramente attaccata. Fu contestata la solidità storica e teologica del suo fondamento e il suo limite sul piano ecumenico. Si affermò l'importanza di ripristinare in maniera stabile i poteri dei vescovi restituendo loro in modo permanente i poteri che appartenevano loro in proprio e che avevano posseduto originariamente prima di esserne stati privati. L'azione del Sant'Uffizio, in particolare i suoi metodi di lavoro (il segreto e la delazione), furono attaccati (Maximos IV Saigh et Liénart) per il fatto che minavano l'autorità del vescovo diocesano e lasciavano credere che egli avesse giurisdizione sull'intera Chiesa.

La proposta dell'internazionalizzazione della curia fu ugualmente oggetto di discussione, ma si trattava di una misura che diversi guardavano con scetticismo. Per il cardinal Alfrink il problema non consisteva tanto nell'internazionalizzazione della curia, quanto nella necessità di dare una dimensione internazionale al governo della Chiesa. Alcuni pensavano che questa questione non potesse trovare una soluzione adeguata semplicemente invitando alcuni vescovi residenziali a diventare membri o consultori delle congregazioni romane. Essa consisteva piuttosto, come proponeva in particolare Denis Hurley (pp. 563-564), nella costituzione di un organismo veramente internazionale, al modo della Commissione centrale, nel quale dovevano essere rappresentati i vescovi di tutti i paesi, in modo da rendere più visibile l'universalità della Chiesa cattolica. Un tale

<sup>2</sup> Si farà riferimento in particolare alle argomentazioni sviluppate dai cardinali J. Frings, C. Confalonieri, J. Döpfner (557), A.G. Meyer, B. Alfrink (559), A. Liénart (551), G.B. Montini (569), P.-É. Léger (554-555), A. Bea (562-563) e dal patriarca Maximos IV Saigh (552-553).

organismo avrebbe dovuto riunirsi una volta all'anno, su invito del papa, per affrontare le questioni più importanti della Chiesa. Questa modalità di procedere, secondo il cardinal Alfrink, avrebbe contribuito ad aumentare la fiducia nel governo centrale della Chiesa e sarebbe stata una misura efficace per consolidare l'unità della Chiesa<sup>3</sup>.

Nonostante ben diciassette vescovi si fossero mostrati d'accordo con questa proposta dei cardinali Alfrink e Bea, essa suscitò una viva opposizione, soprattutto da parte di mons. Lefebvre, secondo il quale essa avrebbe rappresentato una diminuzione delle prerogative papali e una limitazione della libertà e dell'autorità delle congregazioni romane. Anche i cardinali Ruffini e Browne si opposero duramente a questa proposta, sostenendo che i vescovi hanno, in quanto successori degli apostoli, solo una giurisdizione particolare, mentre il papa è il pastore ordinario della Chiesa universale.

Dopo l'esame nella commissione centrale preparatoria (febbraio e maggio 1962<sup>4</sup>), questi cinque schemi furono rinviati alla commissione preparatoria *de episcopis ac de diœcesium regimine* perché fossero rivisti. Questa li ha esaminati e fusi in un unico decreto che non fu mai sottoposto alla discussione dei Padri<sup>5</sup>. Esso era composto di cinquantadue numeri che, oltre al *proœmium*, erano suddivisi in sei capitoli. Il primo, dedicato ai rapporti tra i vescovi e le congregazioni della curia romana (nn. 1-8) si divideva in due parti: 1. Le facoltà dei vescovi; 2. Le relazioni delle sacre congregazioni con i vescovi.

Le facoltà dei vescovi residenziali vi erano dettagliatamente enumerate (n. 3).

Come possiamo notare, fin dalla fase preparatoria la questione della curia era legata a quella della giurisdizione del papa e alle competenze dei vescovi. Le proposte sviluppate tendevano, da una parte, a identificare la curia con il papa e a estendere la giurisdizione pontificia alla curia; dall'altra, si voleva limitare la giurisdizione dei vescovi facendo dipende-

<sup>3</sup> Sappiamo che questo fu anche oggetto di discussione nella Commissione teologica dove Maxim Hermaniuk aveva fatto una proposta analoga.

<sup>4</sup> Cf anche A. INDELICATO, *Difendere la dottrina o annunciare l'Evangelo: il dibattito nella commissione centrale preparatoria del Vaticano II*, Marietti, Genova 1992, 145-157 e 215-229.

<sup>5</sup> Cf *Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum Secundum. Schemata constitutionum et decretorum ex quibus argumenta in Concilio disceptanda seligentur. Series tertia*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1962, 67-90.

re dal papa e non dall'ordinazione sacramentale le facoltà che erano loro concesse. Infine, si voleva riservare al papa (e per associazione alla curia) il governo della Chiesa universale, escludendo i vescovi da qualsiasi ruolo attivo in questo ambito, ad eccezione della partecipazione dei vescovi residenziali come consultori o membri delle congregazioni. Le domande dei vescovi, invece, andavano esattamente nella direzione opposta.

Durante la prima sessione la questione della curia non fu affrontata *ex professo*, nonostante il dibattito sulla liturgia fornisse già l'occasione di discutere delle competenze delle conferenze episcopali (*territoriales episcoporum coetus legitime constitutos*) e della Sede apostolica in materia liturgica<sup>6</sup>. L'episcopato africano, per esempio, reclamava non solo il diritto di proporre dei suggerimenti, ma di prendere decisioni riguardo all'uso della lingua locale. Altri vescovi che non appartenevano all'area occidentale reclamavano l'ampliamento delle competenze delle conferenze episcopali riguardo all'adattamento della liturgia alle sensibilità e alle culture locali in modo da renderla più conforme alle tradizioni e ai costumi dei diversi popoli<sup>7</sup>. Si cominciava così a prendere le distanze nei confronti della disciplina centralizzatrice allora in vigore in materia liturgica che rimetteva nelle mani della Santa Sede ogni potere di decisione in questo ambito<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Diventerà poi l'articolo 22 § 2 della Costituzione sulla liturgia.

<sup>7</sup> Cf D'Souza (Nagpur, trasferito a Bhopal nel 1963), Rugambwa (Bukoba) et Tatsuo Doi (Tokyo), rispettivamente *Acta synodalia* I/2, 318-319 e *Acta synodalia*, I/1, 333-334 e 323. Diversi evocarono anche i bisogni pastorali dei loro paesi per far valere la necessità di consultare specialisti delle culture locali, al momento della revisione dei libri liturgici. Si vedano gli interventi di Vielmo (Chili), Gracias (Bombay) e Ramantoanina (Madagascar) che parla in nome di tutto l'episcopato africano, e oltre 300 Padri. Cf rispettivamente: *Acta synodalia*, I/1, 553; 400-401; 419-420. Esperti delle zone di missione dovevano essere inclusi nel numero degli incaricati della revisione dei testi liturgici poiché, più che altro, erano a conoscenza dei bisogni specifici delle culture locali. Anche in questo caso, alcuni cardinali di curia (Parente, ad esempio) si opposero a questa misura.

<sup>8</sup> Si ricordi che il n. 58 della *Mediator Dei* stabiliva che «al solo Sovrano Pontefice appartiene il diritto di riconoscere e stabilire qualsiasi prassi riguardo il culto divino [...]; il diritto e il dovere dei vescovi è di vigilare diligentemente sull'esatta osservanza delle prescrizioni dei sacri canoni del culto divino» (*Acta Apostolicae Sedis*, 544). Si ricorderà che se i vescovi si erano volontariamente privati dell'autorità di cui avevano goduto fino ad allora affidando al papa il compito di pubblicare il nuovo breviario e il nuovo messale (1563), non si tratta di una pratica ininterrotta. Bisognerà attendere il 1588, in seguito alla creazione della congregazione dei sacri riti, affinché ogni iniziativa in materia liturgica fosse revocata ai vescovi. Già prima del Vaticano II, tuttavia,

Non era solo nelle sessioni *in aula* che si metteva in discussione il vasto campo di azione riconosciuto alla curia. In un *Memorandum* diffuso da alcuni vescovi africani delle antiche colonie francesi e belghe, fu proposto né più né meno che la *Propaganda fide* fosse privata di ogni giurisdizione sulle missioni, fosse soppressa in quanto congregazione e ridotta «a un organismo di assistenza finanziaria alle zone della cristianità in via di sviluppo»<sup>9</sup>. In sintesi, il primo periodo era stato «catastrofico» per la curia. Non solo essa assisteva impotente a un Concilio che prendeva una direzione diversa da quella che essa aveva preparato, ma alcuni interventi contestavano esplicitamente la sua autorità. Quello che era in discussione era sia l'affermazione delle competenze dei vescovi rispetto a quelle della curia sia l'affermazione delle conferenze episcopali come istanza regolatrice e di governo in una prospettiva di decentralizzazione.

Durante l'intersessione, più che i lavori della «commissione coda»<sup>10</sup> Marella-Carli, è soprattutto l'apertura di Paolo VI verso una maggiore collaborazione dell'episcopato del mondo intero all'esercizio della carica primaziale che aveva suscitato attenzione. In effetti, nella sua allocuzione alla Curia romana (1° settembre), solo alcuni giorni prima della ripresa dei lavori conciliari, Paolo VI aveva audacemente e insieme prudentemente aperto la strada alla riforma della curia affrontando apertamente la questione e tracciando i confini di un'eventuale riforma<sup>11</sup>. Nello stile montiniano, fatto di equilibri delicati e complessi, il papa evocava le critiche indirizzate alla curia e «le riforme possibili che dovranno essere adottate a suo riguardo» (col. 1262). In modo generale, avanzava tre proposte: 1. semplificare il suo funzionamento eliminando «ciò che è caduco e superfluo nelle sue forme e regolamenti»; 2. decentralizzarla, affidando ai

Giovanni XXIII aveva concesso dei poteri alle assemblee dei vescovi o alle conferenze episcopali. È il caso, in particolare, del decreto che ristabiliva il catecumenato, nel 1962, o del Codice delle rubriche del 1960. Questi aveva giocato un ruolo importante nella preparazione dei rituali bilingue, nel dopoguerra. Si veda, ad esempio, la lettera di mons. Furstenberg, internunzio apostolico a Tokyo, all'inizio della *Collectio rituum ad usum Ecclesiae in Japonia*, Tokyo, 1958.

<sup>9</sup> *Mémorandum pour les réunions africaines antéconciliaires*, Fonds H. Catry (KUL - Leuven).

<sup>10</sup> L'espressione è di K. MÖRSDORF in *Das Zweite Vatikanische Konzil. Lexikon für Theologie und Kirche*, Fribourg, 1967, t. II, 129.

<sup>11</sup> Cf *Acta Apostolicae Sedis* 55 (1963) 793-800; versione francese in *La Documentation catholique*, coll. 1259-1264 e 841-859 (specialmente 849-850); versione francese, 602-603.

vescovi, «senza attentare all'ordine ecclesiastico universale» (col. 1263), i poteri che essi oggi possono esercitare meglio localmente; 3. estenderne gli ambiti per permetterle di assumere nuove funzioni. In modo più specifico raccomandava che la scelta dei suoi membri fosse fatta «in una più ampia prospettiva sovranazionale» e di porre speciale cura nel darle «una preparazione ecumenica più solida». Paolo VI aprì infine prudentemente la strada verso un'associazione, «in una certa modalità e per determinate questioni», di rappresentanti dell'episcopato, «ai lavori e alle responsabilità del governo della Chiesa, conformemente alla dottrina della Chiesa e al diritto canonico» (col. 1263). Questa proposta di Paolo VI trovò un'ampia eco presso i Padri, tanto più che nel suo discorso di apertura del secondo periodo conciliare, il 29 settembre 1963, egli riprese l'idea del sostegno e del maggiore aiuto che i vescovi potevano apportare all'esercizio del ministero universale del papa, secondo modalità da determinare. Ancora una volta, in questa fase, è la questione della collaborazione dei vescovi al governo centrale della Chiesa che riemerge quando si tratta della riforma della curia.

Le cose stavano a questo punto quando i vescovi incominciarono la discussione sul *De episcopis* nel quale la questione della curia era esplicitamente affrontata. Durante l'intervallo, tuttavia, il dibattito sul *De Ecclesia* e il voto orientativo del 30 ottobre sulla collegialità avevano già indicato le linee di frattura. Uno scontro era ugualmente prevedibile se si considerano le attese dei Padri<sup>12</sup> e se si tiene presente che i cardinali Marella e Carli avevano tenuto lontano i membri eletti della commissione dei vescovi dalla messa a punto di questa nuova versione dello schema. In effetti, in seguito alle osservazioni della commissione di coordinamento (gennaio 1963), solo alcuni cardinali romani avevano di nuovo lavorato allo schema per metterne a punto una nuova versione per il mese di marzo. È questo il testo inviato ai Padri il 22 aprile 1963, in trentasette numeri suddivisi in cinque capitoli, di cui il primo riguarda «i rapporti dei vescovi con la curia romana e la partecipazione dei vescovi al governo di tutta la Chiesa. Comprende anche due appendici, di cui una contiene un

<sup>12</sup> Vedi gli emendamenti scritti proposti dai Padri sullo schema durante l'intersessione. Cf *Emendationes a Concilii Patribus scripto exhibitae super schema Decreti de episcopis ac de diocesium regimine*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 47; *Acta synodalia* II/4, 393-435 e 827-923. Questi emendamenti si trovano in un fascicolo consegnato ai Padri all'inizio della 60ª congregazione generale.

certo numero di inviti alla collaborazione tra i vescovi e i dicasteri romani»<sup>13</sup>. Queste appendici non dovevano essere discusse *in aula*, ma essere rinviate alla Commissione per la riforma del diritto, accompagnate dalle osservazioni dei Padri.

Durante il dibattito sul *De episcopis*<sup>14</sup>, la questione delle conferenze episcopali e quella della curia occuparono uno spazio considerevole, se non il più importante. Possiamo pensare che fossero legate tra loro, poiché l'apparizione di un altro corpo nella Chiesa era in vista della riduzione del raggio di azione della curia, come già affermava l'articolo 22 § 2 di *Sacrosanctum concilium*. La discussione dello schema *in genere* (5 e 6 novembre) avrebbe dato il «la». Dei trenta oratori che presero la parola, quattordici affrontarono esplicitamente la questione della curia che sembrava essere la preoccupazione principale dei vescovi<sup>15</sup>. Questa questione si trova di nuovo strettamente collegata a quella dei poteri che spettano ai vescovi<sup>16</sup> e a quella dell'associazione dei vescovi al governo della Chiesa intera, in particolare mediante un'internazionalizzazione della curia, ma soprattutto attraverso la creazione di un gruppo internazionale di vescovi idonei a collaborare immediatamente all'esercizio della funzione primaziale, questione già affrontata durante il dibattito sulla Costituzione sulla Chiesa<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> Cf *Schema Decreti de episcopis ac de diœcesium regimine*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 39; *Acta synodalia* II/4, 364-392.

<sup>14</sup> Per il dibattito sul *De episcopis* durante il secondo periodo (novembre 1963) si veda l'eccellente studio di J. FAMERÉE, *Histoire du concile Vatican II*, tome III, 133-170. Seguono fedelmente alcuni sviluppi dell'autore nelle pagine che seguono.

<sup>15</sup> Tra i vescovi che affrontano specificamente la questione della curia al momento del dibattito sul *De episcopis – in genere* (5-6 novembre 1963), si trovano mons. Liénart (Lille *Acta synodalia* II/4) 446; Gracias (Bombay) 448-449; Richaud (Bordeaux) 452; mons. Gargitter (Bressanone) 453-454; Garrone (Toulouse) 465-466; Baudoux (St-Boniface) 470; Ruffini (Palermo) 478; König (Vienna) 478; Alfrink (Utrecht) 480; Bea (curia) 482-483; Veuillot (Parigi) 487; Santos (Goya) 490; Schäufele (Friburgo) 496; Olalia (Lipensis) 498; Simons (Indore) 500; Ruotolo (Ugento) 502-503; Hodges (Wheeling) 504; Gonzalez Moralejo (ausiliare a Valence) 507-508; Cooray (Colombo) 512-513; Hermaniuk (Winnipeg degli Ucraini) 516; Maximos IV Saigh (Antiochia) 517.

<sup>16</sup> Si vedano gli interventi di Bazelaire, Correa, Baudoux, Alfrink, Dib, Schäufele, Hermaniuk.

<sup>17</sup> Cf *Acta synodalia* II/4, A. Liénart, 446; P. Richaud, 450-452; G. Gargitter, 453-455; F. Marty, 467-468; F. König, 478-479; B. Alfrink, 480; A. Bea, 481-485; H. Schäufele, 495-497; A. Olalia, 498-499; P. Simons, 500; M. Hermaniuk, 513-516.

Riguardo alla curia le proposte sono diverse. I provvedimenti sono puntuali, ma non modificano realmente gli equilibri di fondo<sup>18</sup>. Due membri della commissione *de episcopis* avanzano i loro suggerimenti: mons. Gargitter esorta a una vera ed efficace decentralizzazione, ritenendo che lo schema, di fatto, favorisca una maggiore centralizzazione e dia ancora più importanza agli organi centrali della curia<sup>19</sup>. Mons. Simons – che non era stato consultato durante la revisione dello schema – nota che il papa non può delegare i suoi poteri alla curia e sostiene una distinzione chiara tra i poteri e le responsabilità del papa e quelli della curia, la quale non è un prolungamento dell'azione del papa. Già, tuttavia, si delinea la linea di difesa: 1. dato che la collegialità non era ancora stata approvata, non ci si poteva appoggiare a tale principio (Ruffini, Browne); 2. si tende ad associare strettamente la curia al papa (Cooray), cosicché criticare la curia significa criticare il papa stesso, visto che la curia agisce in suo nome e sotto la sua autorità.

Dopo questi primi interventi, si arrivò alla discussione del primo capitolo che affrontava direttamente i rapporti tra i vescovi e le congregazioni romane. Un primo e importante intervento di Maximos IV Saigh apre la discussione. Secondo lui questo primo capitolo «prende in considerazione attorno al Sovrano Pontefice e per aiutarlo nel suo ministero primaziale nei confronti della Chiesa universale solo le congregazioni, i tribunali e gli uffici il cui insieme forma quella che tradizionalmente è detta la “Curia romana”». Secondo lui, limitare così alla sola curia romana la collaborazione dell'episcopato al governo centrale della Chiesa non corrisponde né ai bisogni reali della Chiesa né alla responsabilità collegiale dell'episcopato nei confronti di tutta la Chiesa. Perciò egli propone una soluzione alternativa sul modello del sinodo patriarcale. In questo modo, egli pensa, la corte di Roma non potrà sostituirsi al collegio degli apostoli che vive nei loro successori, i vescovi. È vero che tutti i vescovi del mondo non possono essere costantemente riuniti in concilio; per questo tocca a un gruppo

<sup>18</sup> Alcuni suggerirono la sua internazionalizzazione (Richaud, Gargitter) e la presenza al suo interno di pastori. Mons. Marty avrebbe voluto che le conferenze episcopali potessero proporre dei candidati agli uffici di curia e che i vescovi vi fossero rappresentati. Si evoca ugualmente una nuova distribuzione degli incarichi e, in caso di necessità, con una modifica dei titoli dei dicasteri e un miglior coordinamento del lavoro.

<sup>19</sup> Cf *Acta synodalia* II/4, 453-455.

ristretto «rappresentante il collegio» aiutare il papa nel governo generale della Chiesa, manifestando così l'universalità della Chiesa. Saremmo allora in presenza di un «vero *Sacro Collegio* della Chiesa universale», composto di patriarchi residenziali e apostolici, di cardinali-arcivescovi o vescovi residenziali e di vescovi scelti dalle conferenze episcopali di ogni paese. Questo «Sacro Collegio universale» potrebbe essere convocato dal papa periodicamente e secondo il bisogno per discutere sulle questioni generali della Chiesa. Inoltre, visto che tale strumento non sarebbe sufficiente, bisognerebbe che a Roma, come avviene in Oriente con il *Synodus endimoussa*, alcuni membri del Sacro collegio universale si succedessero al fianco del papa per assisterlo nella sua funzione primaziale, riservandosi il papa l'ultima parola. Essi costituirebbero il Consiglio supremo (*suprema*<sup>20</sup>) permanente della Chiesa universale, «esecutivo e decisionale», al quale tutti gli organismi curiali sarebbero sottoposti, un centro che convogliasse le preoccupazioni del mondo intero e un centro aperto che non si sognerebbe mai «di voler accaparrare tutto, tutto regolare, tutto governare, in modo uniforme e qualche volta pignolo». Con l'aiuto del nuovo Sacro Collegio, le Chiese asiatiche e africane dovrebbero godere di una maggiore autonomia culturale rispetto ai paesi mediterranei, pur conservando il necessario legame con la Sede di Pietro<sup>21</sup>.

Durante la 62<sup>a</sup> e la 63<sup>a</sup> congregazione generale (7 e 8 novembre) la discussione doveva proseguire su questo primo capitolo. Riprendendo la prospettiva aperta dall'intervento del patriarca Maximos, diversi Padri di ogni provenienza reclamarono la costituzione di un nuovo organismo, un corpo permanente di vescovi del mondo intero, che doveva garantire un'effettiva attuazione della collegialità<sup>22</sup>. Contrariamente alla curia il cui potere è di ordine esecutivo, questo organismo doveva essere collocato nell'ambito del potere legislativo (Browne). Anche se diversi gioirono ve-

<sup>20</sup> Si sa che l'aggettivo qualificativo era affiancato al titolo della Congregazione del Sant'Ufficio.

<sup>21</sup> Cf *Acta synodalia* II/4, 516-519.

<sup>22</sup> Cf *Acta synodalia* II/4: P. Gouyon (Rennes), 568-570; P. Kalwa (Lublin), 571-573; O. McCann (Capetown), 576-577; M. Browne (vescovo di Galway e Kilmacduagh), 578-580; A. Ferreira (Porto), 580-584; H. Van der Burgt (Pontianak, Indonesia), 592-594; J. de Barros Câmara (Rio de Janeiro, al posto di un altro cardinale e di 110 vescovi), 612-615; G. Lercaro (Bologna), 618-621; L. Rugambwa (Bukoba), 621-623; E. D'Souza (Bhopal), 636-638.

dendo che lo schema prevedeva che i vescovi di diversi paesi potessero essere chiamati a servire la curia come consultori o membri delle congregazioni, tuttavia si pensava che tale provvedimento fosse decisamente insufficiente (Gouyon, Van der Burgt). Su questo punto il cardinal Rungambwa è molto chiaro: non risolveremo il problema del governo della Chiesa chiamando qualche vescovo residenziale a collaborare con la curia. In accordo con mons. De Castro, egli sostenne che la soluzione doveva passare da una vera riforma – o una «profonda riforma» (D'Souza) – degli organismi centrali della Chiesa per adattarli alle esigenze dell'apostolato. Mons. D'Souza è ancora più deciso: non vede proprio come qualche vescovo del mondo intero, «disperso nelle diverse congregazioni», come proponeva lo schema, potesse avere una qualche influenza, «se 2200 vescovi di tutto il mondo riuniti insieme in Concilio ecumenico avevano a volte difficoltà a resistere a certe pressioni»<sup>23</sup>. Infine, diversi interventi rigettarono di nuovo la nozione di facoltà concesse ai vescovi, ritenendo che i vescovi dispongano per diritto divino di tutti i poteri necessari per governare le loro diocesi<sup>24</sup>. Questo dibattito permise alla fine di raccogliere qualche indicazione concreta riguardo alla riforma della curia<sup>25</sup>.

In questo coro apparentemente armonioso, tutte le voci non cantavano però all'unisono. Tre Padri<sup>26</sup> presero la difesa della curia. La posizione

<sup>23</sup> Non esiterà a chiamare in causa la curia romana come un «potere centralizzato» inadatto all'epoca attuale, reclamando la restituzione ai vescovi di tutte la facoltà che gli spettano *iure communi et divino*: «I vescovi non hanno ancora l'età [per risolvere le questioni che si pongono nelle loro regioni]!». Si veda *Acta synodalia* II/4, 636-638.

<sup>24</sup> Cf *Acta synodalia* II/4: J. Ritter (St-Louis), 556-557; Souto (Palencia); P. Kalwa (Lublín), 571-573; F. García Martínez (titolare - Spagna), 571-573; M. Browne (Galway e Kilmacduagh), 578-580; A. Ferreira (Porto), 580-584; S. Méndez (Cuernavaca), 584-591; I. Ziadé (maronita di Beyrouth), 595-596; A. Granados (ausiliare di Toledo), 629-631; J. Schoiswohl (Graz), 639-641; E. Martínez (Zamora), 641-643; E. D'Souza (Bhopal), 636-638.

<sup>25</sup> Alcuni invocano anzitutto che le norme pratiche contenute in appendice siano integrate nel testo dello schema. Da parte sua, mons. Gouyon insiste sul fatto che le riunioni plenarie delle congregazioni si debbano tenere periodicamente – non solamente in casi eccezionali – e durare tutto il tempo necessario per affrontare tutte le questioni – non solo quelle straordinarie. Altri (D'Souza, Schoiswohl) suggeriscono di limitare i poteri della curia, conservandole solo i poteri strettamente indispensabili.

<sup>26</sup> Si tratta di S.B. Ignace Pierre XVI Batanian, patriarca della Cilicia degli Armeni (Libano), di mons. A. Del Pino Gómez, vescovo di Lerida (Spagna), e di mons. E. Mason, vicario apostolico di El Obeid (Sudan).

del patriarca orientale Batanian potrebbe stupirci<sup>27</sup>. Per lui, la sola base dogmatica solida sulla quale le cose possono essere fondate, sono le parole di Cristo a Pietro e ai suoi successori, appoggiandosi al fatto che «il potere di giurisdizione del romano Pontefice non è sottoposto ad alcuna restrizione, né di diritto né di fatto» e non può esserlo per opera di alcuna legislazione umana. Nelle sue osservazioni sull'amministrazione centrale della Chiesa, osserva che bisogna «tener conto dei meriti dei cooperatori del Sovrano Pontefice e dell'obbligo di evitare gli scandali» stando attenti che «la critica non raggiunga la Testa stessa»<sup>28</sup>. Infine, osserverà che, nello stato attuale delle cose, il governo è esercitato dal papa e dai suoi collaboratori, i cardinali del mondo intero, e la curia. Da parte sua, mons. Del Pino Gómez, dopo aver coperto di elogi la curia romana e ricordato tutta la sua importanza, sottolinea che le critiche che le sono indirizzate sono in certo modo ugualmente indirizzate al romano Pontefice stesso. Infine conclude affermando che, se è chiaramente stabilito che la Chiesa è fondata su Pietro, la collegialità invece non gode di un equivalente fondamento scritturistico<sup>29</sup>. Infine mons. Mason sottolinea prima di tutto che la curia «deve essere ascoltata da tutti come la voce del Supremo Pastore» e che non è «soltanto uno strumento utile, ma assolutamente necessario al governo della Chiesa», soprattutto in un'epoca in cui si stavano costituendo grandi organizzazioni continentali e mondiali<sup>30</sup>. Tutti questi interventi hanno in comune il fatto di identificare praticamente la curia con il papa, del quale si esalta la giurisdizione universale e immediata, e il fatto di contestare la collegialità. Mons. D'Souza aveva ben visto la difficoltà quando, portando all'attenzione dei Padri il testo dello schema che parlava delle «congregazioni della curia romana che compivano il loro ufficio nel nome e per l'autorità del Pontefice supremo», domandò «il significato preciso di queste parole». Quasi profeticamente aggiunge che «a meno che il

<sup>27</sup> La scelta, tuttavia, è meno stupefacente, sapendo che il patriarca degli Armeni ha studiato teologia a Roma ed è stato studente di Ernesto Ruffini, allora professore di Sacra Scrittura al Pontificio Ateneo del Seminario romano e all'Università del Laterano (si veda il discorso *in aula* del card. Ruffini l'8 novembre e le sue congratulazioni esplicitate al patriarca armeno per il suo intervento alla veglia: *Acta synodalia* II/4, 651-653).

<sup>28</sup> Cf *Acta synodalia* II/4, 558-559.

<sup>29</sup> Cf *Acta synodalia* II/4, 596-599.

<sup>30</sup> Cf *Acta synodalia* II/4, 606-607.

potere della curia non sia definito con precisione, lo stato delle questioni nella Chiesa tornerà ad essere quello precedente al Concilio, quanto meno tra qualche anno».

L'intervento del cardinal Florit si distinse sensibilmente dagli altri. Egli era aperto alla proposta di Paolo VI di circondarsi di un certo numero di vescovi, ma mette in guardia l'assemblea dalla tentazione di andare contro la definizione del primato data dal Concilio vaticano I. Raccomanda dunque una soluzione mitigata: la costituzione di una nuova congregazione con mandato generale, composta ugualmente di vescovi residenziali, posta al di sopra degli altri organismi della curia, la quale si sarebbe occupata delle questioni che il papa le avrebbe sottoposto. Questa congregazione centrale avrebbe rappresentato «nella stesso tempo l'applicazione concreta e la giusta espressione della collegialità episcopale»<sup>31</sup>.

L'8 novembre il dibattito era al culmine. Tre importanti corifei del Concilio sono iscritti all'ordine del giorno. Il primo, il cardinal Frings, condurrà una vera e propria carica contro la curia e il Sant'Uffizio alla quale si opporrà con grande vigore il cardinal Ottaviani. La sintesi arriverà dopo dal cardinal Lercaro.

Dopo aver denunciato l'interpretazione minimalista del voto quasi unanime dei Padri (30 ottobre) sul collegio dei vescovi<sup>32</sup>, il cardinal Frings auspica che si compili una lista dei poteri riservati al papa piuttosto che una lista delle facoltà concesse ai vescovi. Affronta poi decisamente la questione della curia, sviluppando un vero programma di riforma, domandando prima di tutto che il contenuto stesso delle regole di procedura che reggono le congregazioni romane figurino nel testo del *De episcopis* piuttosto che in allegato. Altrimenti il testo conciliare rischierebbe di limitarsi a enunciare dei principi generali senza effetti pratici. Queste regole e procedure, in particolare la chiara distinzione tra gli atti connessi con la funzione amministrativa e quelli connessi con la funzione giudiziaria, dovrebbero estendersi a tutte le congregazioni, compreso il Sant'Uffizio,

<sup>31</sup> Cf *Acta synodalia* II/4, 559-561. Come hanno fatto durante il loro intervento mons. M. Lefebvre e mons. A. Del Pino Gómez (Lerida), anche l'arcivescovo di Firenze critica il ricorso alla collegialità episcopale in senso stretto, che non era stato ancora approvato dal Concilio e che, a suo avviso, non poteva esserlo, così come ogni argomentazione fondata sul voto del 30 ottobre, che era semplicemente indicativo.

<sup>32</sup> Cf *Acta synodalia* II/4, 616-618.

«la cui procedura, sotto molti punti di vista, non è più adeguata alla nostra epoca, nuoce alla Chiesa ed è causa di scandalo per molti». Interrotto dagli applausi, il cardinale prosegue chiedendo che nessuno fosse condannato da questo dicastero prima di essere stato ascoltato e di aver avuto l'occasione, eventualmente, di correggersi<sup>33</sup>. Inoltre reclama la diminuzione del numero dei vescovi residenti nella curia, ricordando che l'episcopato non è né una decorazione, né un onore. A suo parere, molti uffici curiali potrebbero essere coperti altrettanto bene da laici o da preti la cui funzione è di avere la cura d'anime.

Se l'intervento del cardinal Frings era stato vivace, la risposta del cardinal Ottaviani fu anch'essa piena di intensità<sup>34</sup>. Egli levò «un'alta protesta contro le parole che erano state pronunciate contro la Suprema Congregazione del Sant'Uffizio, il cui presidente è il Sovrano Pontefice»<sup>35</sup>. Secondo Jacques Dupont<sup>36</sup>, dom Butler è «scioccato» dalla risposta di Ottaviani, il quale, identificando il papa con il Sant'Uffizio ha «addossato al Papa metodi che sono contro il diritto naturale».

Questo scontro al vertice tra due cardinali costituisce la cartina di tornasole delle concezioni opposte riguardo alla collegialità e alle relazioni tra vescovi, papa e congregazioni romane: per gli uni, la collegialità era già una cosa pacifica. Bastava tirarne le conseguenze, soprattutto sul piano della partecipazione dei vescovi al governo primaziale della Chiesa. Per altri la collegialità, che non era ancora definita, malgrado il voto del 30 ottobre, era già rimessa in questione e bisognava ormai limitarne la portata<sup>37</sup>. Inoltre bisogna eliminare ogni affermazione che poteva sem-

<sup>33</sup> Questo auspicio è stato spesso formulato, ancora alla vigilia del secondo periodo, in Francia, Germania, Paesi Bassi e Stati Uniti, da parte di autori e riviste cattoliche. L'incidente provocato dal ritiro del libro di Hans Küng, *Kirche im Konzil* (Herder, Friburgo i. Br. 1963), e di qualche altra opera dalle librerie cattoliche di Roma, all'apertura del secondo periodo, non è senza dubbio estraneo a questo passaggio dell'intervento del cardinal Frings.

<sup>34</sup> Cf *Acta synodalia* II/4, 624-626.

<sup>35</sup> Cf R. LAURÉNTIN, *L'enjeu du concile. Bilan de la deuxième session*, Seuil, Paris 1964, 121.

<sup>36</sup> Cf *Journal J. Dupont*, vol. 3 (novembre 1963), *Fonds Dupont*, n. 1728, 118-119.

<sup>37</sup> Si ha qui una chiave per comprendere ciò che si giocherà nel corso della ricezione del Vaticano II. Una volta definita la collegialità, bisognerà cercare, in tutti i modi, di limitarne la portata e l'applicazione.

brare restringere la pienezza suprema e assoluta del potere pontificio di giurisdizione. Agli occhi di questi difensori della sovranità del papa – con il quale essi identificavano la curia –, una sola cosa è certa: è soltanto su Pietro che Cristo ha fondato la sua Chiesa.

Attorno a queste due posizioni possiamo raggruppare l'insieme degli interventi della mattina dell'8 novembre. Diversi oppositori della collegialità appoggeranno più o meno direttamente la posizione del segretario del Sant'Uffizio. Per il cardinal Browne, il diritto per il collegio di «co-governare» la Chiesa intera con il papa, diminuisce il potere pontificio di governo ed entra in contraddizione con la definizione del pieno potere del Vaticano I<sup>38</sup>. Per mons. de Castro Mayer (Campos, Brasile), membro del *Coetus internationalis patrum*, «l'istituzione del collegio dei vescovi come soggetto di un pieno e supremo potere da esercitare abitualmente su tutta la Chiesa non sembra abbastanza dimostrata, né sufficientemente esplorata per poter essere il fondamento di un decreto conciliare»<sup>39</sup>. Quanto all'intervento di mons. Lefebvre, esso presenta una sintesi della tesi di minoranza sulle relazioni tra il papa, la curia e i vescovi: il pieno potere del papa non deve essere toccato in alcun modo e la sua libertà di esercitare questo potere deve essere totalmente salvaguardata nella scelta dei membri dei dicasteri romani. Riferendosi al cardinal Browne, egli sostiene che il principio della collegialità giuridica non può essere stabilito e che la sua affermazione solenne costituirebbe il riconoscimento che la Chiesa ha sbagliato per numerosi secoli. Tutti ammetterebbero una collegialità morale (collegialità affettiva, secondo l'espressione che avrà successo a partire dal 1985), ma questa genera solo relazioni morali e non una collegialità effettiva<sup>40</sup>.

In questo scambio, che assomigliava sempre più a un dialogo tra sordi, dove si opponevano tesi e antitesi, l'intervento del cardinal Lercaro si presenta come un momento di sintesi<sup>41</sup>. L'arcivescovo di Bologna si sforzerà di calmare gli spiriti e di equilibrare i punti di vista, tentando di porre sul terreno pratico – e non dogmatico o ideologico – la discussione dei nume-

<sup>38</sup> Cf *Acta synodalia* II/4, 626-627.

<sup>39</sup> Cf *Acta synodalia* II/4, 631-633.

<sup>40</sup> Cf *Acta synodalia* II/4, 643-644.

<sup>41</sup> Cf *Acta synodalia* II/4, 618-621, in G. LERCARO, *Per la forza dello Spirito. Discorsi conciliari del card. Giacomo Lercaro*, ISTITUTO PER LE SCIENZE RELIGIOSE (ed.), EDB, Bologna 1984, 197-205.

ri 4 e 5 dello schema. A tal fine, egli sottopone alla riflessione dei Padri sette punti sui quali «tutti noi possiamo puramente e semplicemente convenire»: 1. di diritto divino il romano Pontefice gode di una giurisdizione suprema e intera su tutta la Chiesa; 2. sempre per diritto divino egli può esercitare questa giurisdizione indipendentemente dal corpo episcopale; 3. per far questo può ricorrere ai mezzi che sono a suo giudizio migliori e così farsi aiutare da organismi esecutivi da lui liberamente scelti; 4. il corpo dei vescovi unito al papa, e soltanto secondo le modalità che egli avrà stabilito, ha un potere pieno e supremo (non delegato) sulla Chiesa universale; 5. nessuna norma di diritto divino impedisce al papa di rendere l'esercizio di questo potere del corpo episcopale più frequente e abituale, in particolare attraverso la mediazione di un nuovo organismo che rappresenta «lealmente» (*sincere*) o «fedelmente» (*fideliter*) il corpo dei vescovi; 6. la decisione ultima sull'opportunità di una tale istituzione spetta al papa e, anche dopo la sua creazione, per diritto quasi divino, egli deve restare libero di ricorrere a un'altra procedura qualora lo volesse; 7. tuttavia, visto che questa nuova istituzione non è fondata sul diritto, ma su motivi di opportunità e in vista di una maggiore efficacia nel trattare e risolvere le questioni maggiori, il compito di determinarne il fine e il funzionamento spetta al Pontefice stesso e sembra opportuno o raccomandato di non introdurlo nel testo conciliare.

Proseguendo la sua riflessione, egli osserva che, per assicurare una partecipazione costante dei vescovi alla sollecitudine di tutta la Chiesa, non basta internazionalizzare la curia o creare una nuova congregazione «più suprema della Suprema Congregazione del Sant'Uffizio». Secondo lui, i problemi che il rinnovamento della curia presenta sono così vari e complessi che superano l'ambito del *De episcopis* e, fino a un certo punto, la competenza stessa del Concilio. Inoltre, la questione tocca così direttamente la competenza personale del papa che i Padri non avrebbero potuto discuterne se il Sovrano Pontefice non l'avesse in certo modo suggerito al Concilio, ricercando i suggerimenti che questo poteva proporgli. Così il cardinale suggerisce di ritirare dal decreto tutto ciò che riguarda la partecipazione dei vescovi al governo della Chiesa universale. Piuttosto che un testo normativo su questo argomento, i Padri dovrebbero preparare un messaggio che, rispondendo al desiderio del papa, presenti «alcuni auspici del Concilio a proposito del rinnovamento generale degli uffici della curia romana e della partecipazione dei vescovi al governo supremo della Chiesa». Questi *desiderata*, dato che toccano «questioni secolari della massi-

ma importanza», non potranno «emergere» se non dopo uno studio e una elaborazione adeguati da parte di una commissione conciliare speciale designata prima della fine del secondo periodo.

J. Dupont osservava: «Questo discorso ha scosso l'attenzione per il fatto che, per il modo con il quale era presentato, sembrava abbastanza poco conforme a certe idee del cardinal Lercaro. Molti vi hanno visto un discorso fatto su commissione e nel quale il cardinale non faceva che trasmettere il pensiero del Papa»<sup>42</sup>. Di fatto questo intervento sembra proprio essere stato deciso di comune accordo dai quattro moderatori con Paolo VI, la sera della vigilia, il 7 novembre<sup>43</sup>. Si trattava di trovare un accordo con il papa e di dissipare il malessere crescente che quest'ultimo provava a partire dall'inizio della discussione del *De episcopis*. In queste circostanze Lercaro non ha esitato a ricordare le prerogative papali nei termini stessi del Vaticano I e a sostenere, sorprendendo la maggioranza conciliare stessa, che l'assemblea doveva limitarsi a formulare delle proposte («alcuni auspici») al papa, espressione che riprendeva la posizione espressa da Paolo VI nel suo discorso del 21 settembre precedente. Bisognava in ogni modo evitare uno scontro di competenze tra il papa e il Concilio ed evitare anche di escludere completamente quest'ultimo dall'auspicata riforma degli organismi centrali della Chiesa cattolica. Questa proposta di Lercaro fu ripresa dal cardinal Rugambwa a nome dell'episcopato d'Africa e del Madagascar che intervenne immediatamente dopo il cardinal Lercaro<sup>44</sup>, e poi, in alcune annotazioni scritte, dall'episcopato venezuelano<sup>45</sup> e in una *animadversio scripta* di alcuni vescovi francesi<sup>46</sup>.

Alla fine del secondo periodo, la discussione era appena poco più avanti di quanto non fosse nella Commissione centrale preparatoria. Volendo

<sup>42</sup> *Journal J. Dupont*, vol. 3 (novembre 1963). Questo apprezzamento era condiviso anche da A. Wenger che scriveva: «Era così sfumata che alcuni la ritenevano ispirata dal Santo padre stesso» (A. WENGER, *Vatican II. Chronique de la deuxième session*, Centurion, Paris 1964, 145). Cf anche Y. CONGAR, *Le concilie au jour le jour. Deuxième session*, Seuil, Paris 1964, 134.

<sup>43</sup> Cf G. LERCARO, *Lettere dal Concilio 1962-1965*, G. BATELLI (ed.), EDB, Bologna 1980, 208 e 212, nota 5.

<sup>44</sup> *Acta synodalia* II/4, 621-623.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 702-703.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 547-548.

calmare gli spiriti, Paolo VI dava ai vescovi<sup>47</sup> alcune facoltà «minori», ma per il resto non si era concluso nulla. Nel suo discorso di chiusura, Paolo VI faceva sì un'allusione alla collaborazione dei vescovi nella messa in opera del Concilio, ma i suoi propositi rimanevano abbastanza vaghi.

In margine ai lavori *in aula* e in commissione la riflessione proseguiva, soprattutto nel gruppo dei 22 o l'interconferenza che si riuniva alla *Domus Mariae*<sup>48</sup>. Parallelamente Paolo VI proseguiva la sua riflessione in tre interventi, di cui due allocuzioni ai Padri conciliari: la prima il 21 novembre 1964 e la seconda alla chiusura del terzo periodo, alle quali si deve aggiungere la sua allocuzione nel Concistoro che segnò la creazione di 27 nuovi cardinali, il 27 febbraio 1965. In queste tre occasioni, egli esprime la sua volontà di creare un organismo, o sinodo, per associare i vescovi all'esercizio della funzione primaziale, ciò che fece il 15 settembre 1965 con la pubblicazione del *motu proprio Apostolica sollicitudo* creando il sinodo dei vescovi del quale aveva fatto, la vigilia, «un annuncio sommario»<sup>49</sup>.

## II. ALCUNI ATTI DI RIFORMA

Per ragioni di tempo e di spazio, mi limiterò a segnalare solo alcune riforme della curia romana attuate dai papi dopo il Concilio Vaticano II.

Ci sono state certamente riforme di strutture, sono cambiati i nomi, le procedure, le competenze, eccetera. La più importante, da questo punto di

<sup>47</sup> Si veda il discorso di Paolo VI alla fine del secondo periodo e la lettera apostolica *Pastorale munus*. Ci si è chiesto ad un certo punto se si trattava di facoltà «concesse» (si veda il riassunto italiano fatto dall'*Osservatore romano*) o «accordate» (*La Croix*) o di «numerosi poteri che [...] fanno parte della competenza dei vescovi» (Discorso di chiusura di Paolo VI). Il primo schema *De episcopis* parlava di facoltà concesse.

<sup>48</sup> Si veda P. NOËL, «Gli incontri delle conferenze episcopali durante il Concilio. Il "gruppo della *Domus Mariae*"», in M.T. FATTORI e A. MELLONI, *L'Evento e le decisioni. Studi sulle dinamiche del Concilio Vaticano II*, Il Mulino, Bologna 1997, 95-133.

<sup>49</sup> Per i documenti ufficiali si veda «*Litteræ apostolicæ Motu proprio datæ. Synodus episcoporum pro universa Ecclesia constituitur*», *Acta synodalia*, IV/1, 19-24; «*Epistula ad Summum Pontificem*», *ivi*, 25-26; «*Processus verbales congregationum generalium CXVIII*», *ivi*, 65-66; «*Congregatio generalis CXXVIII. 15 septembris 1965*», *ivi*, 139; «*Em. P. D. Pauli card. Marella. Relatio super Motu Proprio Apostolica Sollicitudo*», 140-142. Cf G. ROUTHIER, «Portare a termine l'opera iniziata: la faticosa esperienza del quarto periodo», in G. ALBERIGO (ed.), *Storia del Concilio Vaticano*, vol. V, *Concilio di transizione settembre - dicembre 1965*, Peeters - Il Mulino, Bologna 2012, 73ss.

vista, è stata la riforma del Sant'Uffizio attuata da Paolo VI alla fine del Concilio. Non sono queste però le riforme più significative.

Secondo me, la creazione di nuovi organismi di curia da parte di Giovanni XXIII e di Paolo VI è stata di gran lunga più importante per il rinnovamento della curia e per la sua riforma di quanto non lo sia stata la costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae* (agosto 1967) che ha messo ordine nei diversi organismi di curia, riorganizzandoli e precisandone le competenze e i metodi di lavoro. Questa «nuova curia», vista con grande diffidenza dalla «vecchia curia», ha portato molte novità. Anzitutto per i legami che intratteneva con l'esterno, precisamente con i «mondi non-cattolici». Poi per le commissioni o i comitati che ha istituito, organismi nella maggior parte dei casi misti, i quali coinvolgevano un gran numero e una grande varietà di vescovi e di teologi di tutto il mondo che hanno dato il loro contributo *ad hoc* ai lavori di questi nuovi dicasteri, senza però esservi formalmente integrati. Inoltre, la composizione, la struttura, il funzionamento, i metodi di lavoro, il genere di documenti prodotti, la forma delle riunioni erano diversi da quelli della «vecchia curia». Infine, in alcuni casi il presidente di questi nuovi dicasteri era un vescovo residenziale che, conservando la sua sede, dirigeva il dicastero, senza essere «romanizzato».

Se si vuol avere un'idea di come potrebbe essere fatta una curia riformata, bisogna esaminare la vita di questi nuovi dicasteri fra il 1965 e il 1976. A partire da quel momento, si assiste a una progressiva normalizzazione, che avrà il suo compimento con la costituzione *Pastor bonus*. Dalla novità si passa alla routine. Questi nuovi organismi sono ormai completamente integrati e diluiti nella curia romana. L'epoca di creatività istituzionale è finita.

### III. ALCUNE PROPOSTE DI RIFORMA

Alla luce dei due percorsi precedenti avanzo, a modo di conclusione, alcune proposte. Anzitutto in forma negativa: una vera riforma della curia non si può limitare al raggruppamento dei dicasteri, al cambiamento dei nomi, alla redistribuzione delle competenze fra le congregazioni, all'internazionalizzazione degli ufficiali, dei membri e dei consultori, alla modifica delle norme che regolano le procedure, eccetera. Tutto questo è già stato fatto dai tre papi che si sono succeduti sulla sede petrina dopo la fine del Concilio (Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI). Tali misure

possono essere utili e necessarie ma non sono sufficienti. Di questo si era già consapevoli durante il Concilio.

Le discussioni conciliari ci mostrano che ogni riforma della curia passa attraverso un riequilibrio dei «poteri» all'interno della Chiesa cattolica. Questo riequilibrio riguarda tanto l'esercizio del potere primaziale e, conseguentemente, il funzionamento del governo centrale, quanto lo sviluppo di un nuovo rapporto fra il governo centrale della Chiesa, i vescovi e le conferenze episcopali, per non dire dei raggruppamenti di Chiese. Se non si giunge a tanto, è inutile risistemare i dicasteri romani. Non sarà altro che una riforma cosmetica, una «riformetta». Sottoscrivo l'opinione di Maximos IV Saigh, per il quale l'internazionalizzazione della curia non era che «una piccola timida riforma» che non cambierà realmente la situazione. La storia gli ha dato ragione. Una vera riforma, quella che si è sempre temuta, è una riforma che cambia il posto che essa occupa e il ruolo che essa gioca nell'attuale forma centralizzata della Chiesa cattolica. Su questo punto, le proposte dei Padri conciliari erano chiare: la riforma della curia è collegata alla questione della collaborazione dell'intero episcopato all'esercizio della funzione primaziale e, di conseguenza, alla costituzione di un organismo che raduni attorno al papa alcuni vescovi provenienti da tutto il mondo.

Non esiste una figura istituzionale perfetta in grado di incarnare i diversi principi su cui deve fondarsi la creazione di un simile organismo: sul piano teologico, il mantenimento del principio primaziale e la valorizzazione del principio collegiale, così da promuovere concretamente la responsabilità collegiale dei vescovi nei confronti di tutta la Chiesa; sul piano storico, una forma di governo che corrisponda ai bisogni reali della Chiesa, cominciando dal suo inserimento nelle diverse culture mondiali, in modo che le Chiese dell'Africa, dell'Asia, dell'Occidente e dell'America – assicurata la comunione con la Sede di Pietro, preservata e apprezzata l'unità – possano godere, come nel caso delle Chiese dell'Oriente, di un diritto particolare, di tradizioni liturgiche proprie, di espressioni teologiche adeguate e di forme specifiche di spiritualità.

Sono state proposte diverse soluzioni: un sinodo, sul modello del sinodo patriarcale delle Chiese d'Oriente o della *Synodus endimoussa* o, si potrebbe anche dire, sul modello delle congregazioni dei cardinali della Chiesa latina a partire dal X secolo, prima dell'istituzione delle congregazioni permanenti, in seguito al Concilio di Trento. La soluzione adottata da Paolo VI è stata la creazione di un Sinodo di vescovi, istituzione

che, proprio sulla base dei termini del *motu proprio* con il quale è stato creato, era chiamata a evolversi e che potrebbe godere, eventualmente, di un diritto di voto deliberativo. Di fatto, questa istituzione ha conosciuto alcune trasformazioni e altre sono da attendersi. Essa si è sviluppata in concorrenza con un'altra istituzione, il concistoro del collegio dei cardinali. Infine, papa Francesco, creando il suo G-8 ha messo in piedi un'altra istituzione per consigliarlo nel governo dell'insieme della Chiesa. Fino ad oggi, di fronte ai limiti delle forme istituzionali vigenti, ci si è accontentati di moltiplicare le istituzioni alle quali sono attribuite in pratica le stesse funzioni. Inoltre non è mai stato precisato il rapporto fra queste istituzioni, destinate ad assistere (e a consigliare) il romano pontefice nell'esercizio delle sue funzioni, e la curia romana, la quale ha il medesimo scopo. Si può allora dedurre che quest'ultima, analogamente alle curie diocesane, non ha che una funzione esecutiva o amministrativa, mentre i consigli hanno una funzione legislativa, consigliando il legislatore, ossia il papa? Qualcuno, durante il Vaticano II, lo ha affermato, ma la questione non è mai stata chiarita. L'incertezza nella quale ci si trova in questo momento – poiché in pratica o implicitamente la curia romana agisce in certi momenti come magistero pontificio delegato o come legislatore delegato – non contribuisce a rendere sana la situazione. Il Sinodo dei vescovi e gli altri consigli del papa dovrebbero rappresentare i soli consultori del papa nell'esercizio della sua funzione magisteriale e legislativa, mentre le funzioni della curia romana dovrebbero rimanere nei limiti della funzione esecutiva e della messa in opera delle decisioni pontificie.

Ripensare il ruolo della curia richiede una nuova riflessione sui rapporti fra governo centrale e responsabilità propria dei vescovi, delle conferenze episcopali e dei raggruppamenti di Chiesa. Il riconoscimento della sacramentalità dell'episcopato fonda e radica le competenze nel sacramento dell'ordine e non nella delega delle facoltà che autorizzano l'agire. La riforma della curia deve essere accompagnata dalla rivalorizzazione dell'episcopato. Detto questo, va aggiunto che un vescovo appartiene a un collegio, e non solo in modo funzionale o amministrativo. Anche questa appartenenza deriva dal sacramento dell'ordine che inserisce un individuo in un collegio. Il vescovo non è un individuo isolato o staccato dalla sua Chiesa (principio sinodale) e separato dai suoi fratelli vescovi (principio collegiale); allo stesso modo, la sua Chiesa non è un'isola che vive autarchicamente, senza un'effettiva comunione con le Chiese della sua provin-

cia e del suo paese (principio conciliare). La relazione di un vescovo con il collegio non si esprime solo per mezzo del legame di comunione con il vescovo di Roma, ma allo stesso modo con le Chiese della medesima provincia, del medesimo paese e della medesima regione (continente). Il ripensamento del ruolo della curia deve dunque essere accompagnato da una rivalorizzazione delle conferenze episcopali e dei raggruppamenti continentali dei vescovi, là dove si esprimono concretamente le relazioni fra le Chiese (*communio Ecclesiarum*).

Nessuna profonda riforma sarà possibile senza un ripensamento della distribuzione dei ruoli fra il governo centrale della Chiesa, le conferenze episcopali e i raggruppamenti continentali di Chiese, applicando il principio di sussidiarietà come era stato proposto dai vescovi in occasione della prima assemblea ordinaria del Sinodo dei vescovi, nel 1967. Durante il Concilio si era capito bene che le due questioni erano collegate. Nel dibattito su *Christus Dominus*, durante la seconda sessione, era emerso chiaramente che i fondamenti teologici dei nuovi rapporti fra la curia e i vescovi stavano nella sacramentalità dell'episcopato e nella collegialità dei vescovi, ampiamente approvate con il voto del 30 ottobre. Lo si è capito bene anche dopo: ci si è sforzati costantemente di diminuire, nella legislazione, il principio della collegialità, fino al *motu proprio Apostolos suos*, e non sono mai state riconosciute delle competenze ai raggruppamenti continentali dei vescovi, nonostante gli incoraggiamenti che si possono cogliere nella convocazione delle assemblee speciali continentali del Sinodo dei vescovi e nello sviluppo delle assemblee regionali dei vescovi, a partire dal CELAM, nel 1955.

#### IV. CONCLUSIONE

Si fa un gran parlare dell'ipotetica riforma della curia che dovrebbe essere predisposta da papa Francesco, riforma escogitata dal G-8, il gruppo di cardinali istituito per consigliarla, le cui grandi linee sarebbero state presentate ai presidenti dei dicasteri e al concistoro. Si parla diffusamente della creazione di nuovi dicasteri che dovrebbero raggruppare diversi organismi (è già avvenuto per gli affari economici e per le comunicazioni), riducendo il numero dei dicasteri, cambiando il nome dell'uno o dell'altro, ridefinendone le competenze, i metodi e la composizione. Per quanto ne capisco, la vera riforma della curia non sta in questo. Paolo VI si è dato da fare, meglio di ogni altro, per realizzare una riforma di questo tipo, come

pure Giovanni Paolo II e persino Benedetto XVI, durante il suo breve pontificato.

La vera riforma della curia sta altrove. Essa è collegata alla rivalorizzazione – forse già in atto – del Sinodo dei vescovi, o di ogni altra istituzione dello stesso tipo, che permetterà l'effettiva collaborazione dei vescovi al governo della Chiesa universale, tramite alcuni rappresentanti del collegio dei vescovi. Ciò significa riconsegnare il governo della Chiesa al papa con la collaborazione dei vescovi (con un ruolo consultivo o deliberativo), affidando alla curia una funzione esecutiva e amministrativa.

La vera riforma della curia è collegata pure alla rivalorizzazione delle conferenze episcopali e delle assemblee di vescovi a livello regionale (continentale) che esprimono la *communio ecclesiarum* applicando il principio di sussidiarietà o quella che viene anche chiamata decentralizzazione. In questo modo, le Chiese presenti nei grandi spazi umani e culturali, quali l'Asia, l'Africa, l'Europa e l'America saranno meglio in grado di annunciare il Vangelo nella «lingua» del loro popolo. Bisogna infatti ricordare che la posta in gioco di ogni riforma è l'annuncio del Vangelo: tutto è finalizzato a questo scopo.

Ritengo che il vero programma di riforma della curia romana sia enunciato nel n. 32 di *Evangelii gaudium*, dove il papa si interroga sul rinnovamento dell'esercizio del ministero primaziale per adattarlo alle attuali necessità dell'evangelizzazione, la qual cosa coinvolge le strutture centrali della Chiesa universale, le conferenze episcopali e l'eccessiva centralizzazione della Chiesa. Questi due paragrafi meritano di essere citati *in extenso*:

A me spetta, come Vescovo di Roma, rimanere aperto ai suggerimenti orientati ad un esercizio del mio ministero che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell'evangelizzazione. Il Papa Giovanni Paolo II chiese di essere aiutato a trovare «una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova». Siamo avanzati poco in questo senso. Anche il papato e le strutture centrali della Chiesa universale hanno bisogno di ascoltare l'appello ad una conversione pastorale. Il Concilio Vaticano II ha affermato che, in modo analogo alle antiche Chiese patriarcali, le Conferenze episcopali possono «portare un molteplice e fecondo contributo, acciocché il senso di collegialità si realizzi concretamente». Ma questo auspicio non si è pienamente realizzato, perché ancora non si è esplicitato sufficientemente uno statuto delle Conferenze episcopali che le concepisca come soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche qualche autentica

autorità dottrinale. Un'eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria.

In definitiva, una vera riforma della curia non deve isolare la curia dalle altre componenti del governo della Chiesa cattolica. Solo una visione sistemica e una comprensione globale di questo governo potrà condurre a una riforma feconda. Va ribadito che una simile riforma ha la sua radice nel sacramento dell'ordine, la qual cosa ci ricorda il fondamento sacramentale del diritto nella Chiesa. La riforma deve onorare il principio primaziale, il principio collegiale e il principio conciliare della Chiesa. Per concludere: lo scopo che deve guidarla è l'evangelizzazione.

21 agosto 2015

GILLES ROUTHIER  
*Université Laval*  
2325, rue de l'Université  
Québec G1V 0A6  
CANADA